

Polizza di Responsabilità Civile delle Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n.381

**Di comune accordo tra le parti si conviene che le condizioni di seguito riportate
derogano e sostituiscono completamente quelle riportate nel MOD. POL RC EE 2 - ED.**
25/02/2014

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Società:

l'impresa assicuratrice.

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali ;

Franchigia:

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Indennizzo:

la somma dovuta da la Società in caso di sinistro;

Cooperativa Sociale

Cooperativa costituita in base a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Parti:

la Contraente e la Società.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

Premio:

la somma dovuta dal contraente a la Società;

Scoperto:

la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Volontari:

coloro che prestano la propria attività a favore della Cooperativa Sociale in modo personale, spontaneo e gratuito;

Lavoratori svantaggiati:

coloro che prestano la propria attività lavorativa in forma associata e che rientrano nel novero dei soggetti indicati dall'art.4, comma 1°, della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze della contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il contraente deve dare immediata comunicazione scritta a Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art.13 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne la Cooperativa Sociale assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal proprio Statuto Sociale.

L'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare alla Cooperativa Sociale da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da Terzi.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante da:

- partecipazione a fiere, mostre e convegni, compreso l'allestimento degli *stands* di esposizione eseguito in economia;
- organizzazione di feste, gite, attività ricreative riservate ai soci, ai dipendenti, ai volontari, ai lavoratori in regime di somministrazione lavoro e ai loro familiari;
- allestimento di mercatini e gestione di rivendite della merce prodotta o assemblata;
- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici **non a motore**, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i soci, i dipendenti, i volontari e i lavoratori in regime di somministrazione lavoro della ditta assicurata **limitatamente ai danni corporali;**
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;**

Art.14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) i soci e le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art.15 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Art. 16 – Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

A) da proprietà o uso di:

1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;

4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

B) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

C) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

D) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

E) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

F) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

G) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

H) a condutture ed impianti sotterranei;

I) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

J) da furto;

K) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

L) a cose altrui derivanti da incendio;

M) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;

N) cagionati da:

1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

O) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

P) derivanti da:

1. detenzione o impiego di esplosivi;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;

Q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;

R) derivanti da:

- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

S) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

T) provocati da campi elettromagnetici;

U) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

V) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).

Z) derivanti dallo svolgimento di attività mediche e/o infermieristiche;

W) derivanti dall'organizzazione di sagre, concerti e dei rischi connessi.

Art.17 Regolazione del premio

(Operante soltanto se previsto nello stampato di polizza)

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e interinali;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per La Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, La Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Società le spese

sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nella scheda tecnica)

Art. 20 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne la Cooperativa Sociale, purché questa sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto sia tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti da:
 - prestatori di lavoro da lei dipendenti;
 - da lavoratori parasubordinati;
 - i lavoratori utilizzati ai sensi della legge n.30/2003 (c.d. legge Biagi) e relativo D.Lgs n.276/03, addetti alle attività della Cooperativa Sociale, per le quali è prestata l'assicurazione.
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 3.500,00.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Limitatamente alla rivalsa INAIL i titolari, i soci sono equiparati ai dipendenti.

Art. 21 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 22 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- A) conseguenti a malattie professionali;
- B) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- C) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- D) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- E) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- F) provocati da campi elettromagnetici;
- G) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- H) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).

GARANZIE AGGIUNTIVE

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ ASSICURATA

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.

VOLONTARI

Qualora la Cooperativa Sociale si avvalga della collaborazione di personale Volontario, a parziale deroga delle esclusioni di polizza i singoli volontari sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino:

- morte;
- lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale RCO per sinistro che rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.

La Società si obbliga a tenere indenne la Cooperativa dalle richieste di risarcimento per danni provocati dai Volontari a terzi (compresi i soci svantaggiati) di cui essa debba rispondere.

Ai fini dell'identificazione dei Volontari si farà riferimento ad apposito elenco cartaceo nel quale la Cooperativa assicurata si obbliga ad iscrivere in ordine cronologico ciascun Volontario prima dell'inizio delle attività da svolgere e a farlo da questi sottoscrivere.

Si precisa che è condizione essenziale, ai fini della validità della garanzia, che la Cooperativa tenga regolarmente aggiornato tale elenco.

Le variazioni numeriche delle persone identificate nell'elenco sopra indicato, verificatesi nel corso della garanzia, che superi le cinque unità devono essere comunicate dalla Cooperativa a La Società o a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax o e-mail entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno lavorativo prima dell'avvenuta variazione.

Se nel corso del periodo assicurativo annuo viene superato il limite previsto dalle suddette fasce, La Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile sempreché il numero degli associati superi al massimo le tre (tre);

La copertura si intende valida fino alla scadenza annuale del contratto.

Nel caso di superamento del limite massimo sopra citato, si applicherà il disposto dell'art.5 delle Condizioni generali di Assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

SERVIZI EDUCATIVI

E' compresa l'erogazione di servizi educativi, ludici, di riabilitazione sociale e pedagogici in genere, anche se esercitati presso strutture terze come residenze protette, asili, scuole, centri diurni, colonie estive o a domicilio.

La garanzia si intende estesa anche all'insegnamento di lavori manuali come piccola carpenteria, assemblaggio di materiali, piccoli lavori di artigianato o artistici, giardinaggio, anche con utilizzo di macchinari.

ASSISTENZA DOMICILIARE

La garanzia opera per attività di assistenza, accompagnamento, disbrigo di attività manuali ed aiuto in genere ad anziani, disagiati psichici, malati, soggetti diversamente abili, bisognosi, presso il loro domicilio o presso strutture ospedaliere e case di riposo.

Sono escluse prestazioni di tipo medico-infermieristico.

RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI SOCI, DIPENDENTI, PRESTATORI DI LAVORO IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO (D.LGS. N.276 DEL 10/9/03), LAVORATORI ATIPICI E PARASUBORDINATI (LEGGE 08/08/1995 N.335)

La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento dello loro mansioni:

- i soci della Cooperativa;
- i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n. 335;
- i lavoratori parasubordinati.

LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga delle esclusioni di polizza, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.

A parziale deroga delle esclusioni di polizza, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

QUALIFICA DI TERZI A DIPENDENTI DI ALTRE IMPRESE, A FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI

A parziale deroga delle esclusioni di polizza sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, **in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, **purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga delle esclusioni di polizza l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione

R.C. DEL COMMITTENTE AI SENSI DEL D.LGS. 494/96

A parziale deroga delle esclusioni di polizza, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.

R.C. DEL COMMITTENTE, PER DANNI PROVOCATI DA DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**